



*Il Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

**Disposizioni applicative per la erogazione delle risorse stanziare sul fondo di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.**

**VISTO** il decreto-legge 1 ° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 n. 102, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui sono stati nominati i ministri del Ministero del turismo, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

**VISTO** il decreto-legge del 11 novembre 2022, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107, 108 e 109 del trattato;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE e la normativa UNI EN;

**VISTE** la comunicazione 28 marzo 2018, n. 2018/C114/04 e la successiva decisione 18 novembre 2019, n. 2019/1923/UE della Commissione;

**VISTO** il decreto del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 18 giugno 2021, n. 172;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e, in particolare, l’articolo 1, comma 592, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2023, di 50 milioni di euro per l’anno 2024, di 70 milioni di euro per l’anno 2025 e di 50 milioni di euro per l’anno 2026, “al fine di promuovere l’attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti”, da destinare alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di





*Il Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento manutenzione, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza;

**VISTO** l'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 197/2022 il quale dispone che *“le risorse di cui al comma 592 possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati od obsoleti e, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di snow-farming”*;

**VISTO** che, l'articolo 1, comma 594, della citata legge n. 197/2022 prescrive che le modalità di attuazione dei commi 592 e 593, comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale, nonché le modalità di revoca dei contributi sono definite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

**RITENUTO** di procedere, in attuazione del citato articolo 1, comma 594, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla definizione delle modalità attuative per l'erogazione delle risorse stanziato sul fondo istituito dal precedente comma 592 della suddetta legge, da destinare alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale

**DECRETA**

**Art. 1  
(Oggetto)**

1. Il presente decreto reca disposizioni applicative per l'erogazione delle risorse stanziato sul fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, d'ora in poi definito *“Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale”*.

**Art. 2  
(Finalità)**

1. Le risorse del Fondo indicato all'articolo 1 sono volte a promuovere l'attrattività turistica e ad incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.
2. Per le finalità di cui al comma che precede, le risorse stanziato sul *“Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale”* possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzabili od obsoleti e, nella





*Il Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di snow-farming.

**Art. 3  
(Beneficiari)**

1. Le risorse del “Fondo per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale” sono destinate alle imprese esercenti, anche in maniera non prevalente, impianti di risalita a fune e innevamento artificiale individuate al codice ATECO 49.39.01 “*Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano*”, al codice ATECO 93.11.30 “*Gestione di impianti sportivi polivalenti*” e al codice ATECO 93.11.90 “*Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.*”.

**Art. 4  
(Requisiti)**

1. I soggetti di cui al precedente articolo devono essere in possesso, alla data del 1° gennaio 2023, di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dei seguenti requisiti:
  - a. avere sede operativa in Italia;
  - b. svolgere una delle attività individuate dall’articolo 3, come comunicata all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633;
  - c. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assicurativa;
  - d. non avere procedure concorsuali pendenti;
  - e. non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - f. non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
  - g. non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell’allegato I del citato Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.
2. I progetti dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza, rispettando i requisiti essenziali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, alla comunicazione 28 marzo 2018, n. 2018/C114/04 e alla decisione 18 novembre 2019, n. 2019/1923/UE, nonché la norma tecnica contenuta nelle norme EN.
3. I progetti dovranno essere conformi ai vincoli ambientali e strutturali come definiti con provvedimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei quali sono operanti i beneficiari di cui all’articolo 3.





*Il Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

4. Gli interventi finanziati ai sensi del presente decreto, non possono beneficiare o aver beneficiato di altri finanziamenti, contributi, sovvenzioni e agevolazioni (c.d. divieto di doppio finanziamento) dell'Unione europea, nazionali, regionali o locali, come quelli previsti dalla legge 31 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, commi 593, 594, 595 e 596, che istituisce il "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane".
5. I soggetti di cui all'articolo 3 dovranno essere altresì in regola con gli obblighi in materia fiscale. Le modalità di verifica dell'adempimento di tali obblighi verranno meglio definite nell'Avviso pubblico di cui all'articolo 7.

**Art. 5**

**(Spese ammissibili)**

1. Sono considerate ammissibili le spese effettuate, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e promuovere il turismo durante tutto l'anno, per la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi:
  - a. ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di sistemi che consentano l'innevamento delle piste:
    - i. quali vasche o bacini di approvvigionamento idrico necessari al funzionamento degli impianti di innevamento;
    - ii. attraverso impianti di innevamento con sistemi innovativi ad elevata efficienza;
  - b. ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione e riconversione degli impianti di risalita a fune;
  - c. dismissione degli impianti non più utilizzati od obsoleti;
  - d. realizzazione di progettualità innovative in ambito snow-farming al fine di garantire l'operatività turistica delle strutture nei periodi a bassa precipitazione, ovvero, a titolo esemplificativo, azioni connesse alla raccolta di neve artificiale, la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici.
2. I progetti finanziati devono essere economicamente sostenibili nel tempo.

**Art. 6**

**(Determinazione del contributo)**

1. Ai progetti presentati dovrà essere allegato un cronoprogramma - il cui rispetto verrà monitorato dal Ministero del Turismo con le modalità che verranno meglio definite negli Avvisi di cui al successivo articolo 7 - completo di tutti gli interventi previsti e contenente la specifica indicazione del termine in cui verrà raggiunto ciascuno degli Stati di Avanzamento dei Lavori di cui al successivo articolo 12, comma 1.
2. I progetti presentati saranno finanziati per un importo massimo pari a 10 milioni di euro su più anni. I criteri e le modalità di determinazione e di assegnazione dei contributi ammessi a finanziamento, ivi inclusa la percentuale di finanziamento massima concedibile, saranno definite







*Il Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

negli Avvisi di cui all'articolo 7, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e della disciplina europea in materia di aiuti di stato.

3. Gli interventi ammessi al finanziamento devono essere identificati dal CUP ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, indicato in sede di istanza. Il Ministero del turismo trasmette al Ministero dell'economia delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento e i soggetti attuatori assicurano il monitoraggio degli stessi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
4. L'importo massimo concedibile per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1, art. 5 non possono superare la somma di 500.000 euro.

**Art. 7  
(Presentazione delle domande)**

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sono definite le modalità e le scadenze per la presentazione dei progetti tramite Avviso pubblico, pubblicato sul sito del Ministero del turismo a valere sui fondi stanziati per le annualità 2023, 2024, 2025 e 2026.
2. Per le annualità 2024, 2025 e 2026 si potrà procedere alla predisposizione di ulteriori Avvisi pubblici, a valere sulle risorse non assegnate ai sensi del precedente comma e di quelle che dovessero risultare disponibili ad esito di eventuali revoche ai sensi del successivo articolo 9.
3. Negli avvisi saranno definiti, per ciascuno degli ambiti come da successivo articolo 8, anche i criteri di valutazione sulla base dei quali verranno determinate le graduatorie delle domande ammesse a finanziamento.

**Art. 8  
(Modalità di valutazione delle domande)**

1. Sarà data preferenza premiale ai progetti che:
  - a. abbiano un impatto positivo sull'attrattività turistica dei comprensori sciistici interessati;
  - b. comprendano metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita e di innevamento;
  - c. siano in grado di generare continuativamente delle ricadute positive per la filiera turistica;
  - d. possano concorrere a incentivare l'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno;
  - e. prevedano la dismissione degli impianti non più utilizzati od obsoleti con un impatto positivo sul turismo della località montana.

**Art. 9  
(Procedure di controllo e revoca del contributo)**

1. Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, specificati nell'Avviso pubblico di cui all'articolo 7, contenga elementi non veritieri, è disposta,





*Il Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

con provvedimento del Ministro del turismo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e degli altri oneri dovuti, fatte salve le sanzioni di legge. Il Ministero del turismo denuncia le irregolarità riscontrate alle competenti Autorità per l'accertamento delle responsabilità penali, civili e amministrativo-contabili e, ove applicabili, quelle conseguenti alle violazioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. L'Amministrazione effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, nonché di quanto specificato nell'Avviso pubblico di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Il Ministero del turismo potrà, altresì, procedere alla revoca del finanziamento nel caso di irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti nel progetto finanziato.

**Art. 10**

**(Commissione di valutazione)**

1. I progetti saranno valutati nel merito da un'apposita Commissione, formata da tre componenti, istituita dal Ministero del turismo e presieduta da un componente dello stesso Ministero.
2. Gli altri due componenti della Commissione saranno indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Art. 11**

**(Riferimenti alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato)**

1. I contributi di cui al presente decreto sono riconosciuti ed erogati ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato applicabile.

**Art. 12**

**(Erogazione del contributo)**

1. L'erogazione del contributo di cui al presente decreto avverrà per:
  - a) 30% dell'importo complessivo ad esito dell'approvazione del progetto;
  - b) 50 % dell'importo complessivo ad esito della produzione di uno Stato di Avanzamento Lavori che certifichi il completamento degli interventi e l'esito positivo del collaudo, all'ulteriore condizione che essi siano stati effettuati nel rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma;
  - c) la parte rimanente dell'importo complessivo, ad esito dell'approvazione della rendicontazione finale.
2. Ciascuno Stato di Avanzamento Lavori dovrà esser corredato da idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute dai soggetti di cui all'articolo 3.
3. La rendicontazione di cui alla lettera c) del comma 1 dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2026.





*Il Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

**Art. 13**  
**(Disposizioni finanziarie)**

1. Il fondo prevede uno stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Allo sviluppo dei progetti di snow-farming di cui all'articolo 5 comma 1, lettera d), del presente decreto è destinato fino a un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
3. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo - Centro di responsabilità 5 - Direzione generale della valorizzazione e della promozione del turismo - sul capitolo 8601.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Il Ministro del turismo



DANIELA GARNERO  
SANTANCHE'  
03.04.2023 15:12:32  
GMT+01:00

Il Ministro dell'economia e delle finanze



GIANCARLO GIORGETTI  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
03.04.2023 08:54:10 GMT+01:00

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti



Matteo Salvini  
Ministero delle  
Infrastrutture e dei  
Trasporti  
06.04.2023 16:58:08  
GMT+01:00

